

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3014 del 23/05/2025
Oggetto	Procedimento MO25A0014 - PBR TECHNOLOGY srl - Concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Secchia in Comune di Sassuolo (MO) per la realizzazione ed il collaudo di un metanodotto.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3120 del 22/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Oggetto: Procedimento MO25A0014 - PBR TECHNOLOGY srl - Concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Secchia in Comune di Sassuolo (MO) per la realizzazione ed il collaudo di un metanodotto - R.R. 41/2001 art. 36.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessioni e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che la ditta PBR TECHNOLOGY srl (C.F. 02662790308), con istanza assunta a protocollo n. PG/2025/40741 in data 03/03/2025, ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia, con prelievo ubicato sul foglio 3 fronte mappale 46 del N.C.T. in Comune di Sassuolo, ad uso industriale per le operazioni di realizzazione e collaudo idraulico del metanodotto Snam Rete Gas autorizzato con la determinazione n. DET-AMB-2023-6403 del 06/12/2023, con una portata massima di prelievo di 5 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 1.100 mc - Procedimento MO25A0014;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione / Repulsione / Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

ACCERTATO in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACQUISITO con prot. PG/2025/86864 del 12/05/2025, da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna il nulla osta idraulico necessario all'esercizio della derivazione, le cui prescrizioni vengono assunte come parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di

antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 13/03/2025;

CONSIDERATO che, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cui sopra senza ricevere risposta, è stata acquisita in data 21/05/2025 l'autocertificazione DPR 445/2000 attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO che, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario prevista dalla DGR 1060/2023, il volume massimo annuale di 1.100 mc sia coerente con l'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è quello previsto per la categoria di appartenenza con prelievi compresi tra 500 e 3.000 mc/a e per il 2025 ammonta a **€ 698,97**;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- in data 21/05/2025 **€ 465,98** pari a 8/12 dell'intero canone previsto per l'anno in corso e **€ 698,97** a titolo di deposito cauzionale;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";

- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 “Direzione Generale - Conferma dell’incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.”;
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.”;

RITENUTO che, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2026** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla D.G.R. n. 609 del 22 aprile 2025, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Anna Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024,

per quanto precede

DETERMINA

1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta PBR TECHNOLOGY srl (C.F. 02662790308), nella persona del rappresentante P.T., la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Secchia con prelievo ubicato sul foglio 3 fronte mappale 46 del N.C.T. in Comune di Sassuolo (MO), ad uso industriale per le operazioni di realizzazione e collaudo idraulico del metanodotto Snam Rete Gas autorizzato con la determinazione n. DET-AMB-2023-6403 del 06/12/2023, con una portata massima di prelievo di 5 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 1.1100 mc - Procedimento MO25A0014;

2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/05/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2026**;

4) **di dare atto** che:

- il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;
- in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall’art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;

- 5) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna
- 6) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 7) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 8) **di notificare** al concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento:
- è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 10) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena

Dr.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
Unità Demanio Acqua
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia richiesto dalla ditta **PBR TECHNOLOGY srl** (C.F. 02662790308), codice procedimento **MO25A0014**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata nominale di prelievo derivazione: **5 l/s**;

1.2 – Quantitativo massimo del prelievo **1.100 mc/anno**

1.3 L'acqua prelevata può essere utilizzata esclusivamente ad uso industriale per le operazioni di realizzazione e collaudo idraulico del metanodotto Snam Rete Gas autorizzato con la determinazione n. DET-AMB-2023-6403 del 06/12/2023.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, localizzata nel Comune di **Sassuolo (MO)**, sono riassunte nel quadro seguente:

Corso d'acqua e codice Corpo Idrico	Fiume Secchia (codice IT080120000000009_10ER)
Dati catastali NCT	Foglio 3 Fronte mappale 46
Coordinate UTM-RER del punto di prelievo	X= 641.446 Y= 938.282
Caratteristiche opere di presa	Motopompa mobile di potenza massima 13,7 kW, portata massima di prelievo 5 l/s, tubo di pescaggio di diametro variabile 75/150 mm
Valutazione ERA su base cumulativa dei prelievi presenti nel corpo idrico	ATTRAZIONE

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2026** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7 punto 5 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità 2025 in corso è pari a 8/12 del totale di **€ 698,97**, corrispondenti a € 465,98, da versare anticipatamente al rilascio della concessione.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 698,97**, da versare anticipatamente al rilascio della concessione.

6.2 Alla cessazione definitiva della concessione il deposito viene restituito oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica sull'opera di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, durante il prelievo.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda anche successivamente al rilascio della concessione, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata.

7.3 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, monitorando altresì il seguente sito:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>

Qualora l'area in cui è presente la derivazione sia colorata in rosso la derivazione dovrà essere sospesa; nel caso sia colorata in giallo l'entità del prelievo dovrà essere diminuita.

7.5 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

L'opera di derivazione **non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte le operazioni tecniche necessarie affinché i luoghi vengano ripristinati allo stato originale. In particolare è fatto divieto di abbandono di rifiuti e/o di attrezzature e materiali utilizzati ai fini del prelievo.

7.6 Responsabilità per danni

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo.

7.7 Rispetto DMV

Il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione dev'essere pari a **1,39 mc/s** nel periodo estivo e a **1,88 mc/s** nel periodo invernale.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il DMV sopra indicato, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI RELATIVI ALL’ASPETTO IDRAULICO

8.1 Divieti

E’ espressamente vietato:

- eseguire nell’alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- ingombrare tali aree con manufatti, materiali od opere non strettamente pertinenti l’esercizio della derivazione;
- realizzare rampe di accesso all’alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.

8.2 Gestione delle opere e dell’area circostante

Nell’alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell’acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista alla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.

Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell’opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l’impianto di attingimento ben visibile. E’ vietato allo scopo l’uso di diserbanti.

8.3 Accesso all’area

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l’accesso all’area al personale dell’Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d’opera e di trasporto.

L’Autorità idraulica che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d’acqua fonte del prelievo non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell’alveo e cedimenti spondali.

8.4 Rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico

Il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel parere espresso dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ed acquisite dal Servizio scrivente con prot. n. PG/2025/86864 del 12/05/2025, che si allega al presente disciplinare come parte integrante dello stesso.

ART. 9 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, in quanto afferente ad un corpo idrico individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetto a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – SUB-CONCESSIONE

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del concessionario



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL' UT
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
MODENA (USTPC-MO)

ALLEGATO 1

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO A SNAM RETE GAS S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL METANODOTTO DENOMINATO "POTENZIAMENTO CASALGRANDE - SCANDIANO: VARIANTE PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FIUME SECCHIA DN 300 (12") ED OPERE CONNESSE, NEI COMUNI DI CASALGRANDE (RE) E SASSUOLO (MO).

R.D. 523/1904, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ARPAE 4921/2022. OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO PER NUOVO ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL FIUME SECCHIA CON CONDOTTA GAS, E CONTESTUALE DISMISSIONE SENZA RIMOZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE. RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Premesso che:

- con nota prot. 52763 del 24/03/2023, pervenuta alla scrivente Agenzia ed acquisita agli atti con prot. 18046.E del 24/03/2023, ARPAE SAC di Modena - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Ufficio VIA ed Energia ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio a Snam Rete Gas S.p.A. dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto denominato "*Potenziamento Casalgrande - Scandiano: variante per rifacimento attraversamento fiume Secchia DN 300 (12") ed opere connesse*" da realizzarsi nei comuni di Casalgrande (RE) e Sassuolo (MO), e ha contestualmente indetto la Conferenza di Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 al fine di acquisire i pareri, contributi tecnici, nulla osta ed atti di assenso necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione;
- tra i pareri che ARPAE intende acquisire in sede di Conferenza di Servizi è indicato di competenza dello scrivente Ufficio Territoriale un generico "*pareri di competenza*";
- con nota prot. 79755 del 08/05/2023, assunta agli atti con prot. 27083.E del 08/05/2023, ARPAE ha successivamente disposto la sospensione dei termini del procedimento in attesa della presentazione della documentazione integrativa ritenuta necessaria dalla Conferenza di Servizi per il prosieguo dell'iter istruttorio, richiesta con la medesima nota;
- il termine per la consegna delle integrazioni, inizialmente fissato in 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, è stato prorogato al giorno 07/07/2023 con la nota ARPAE prot. 86566 del 17/05/2023, assunta agli atti con prot. 30769.E del 17/05/2023, che ha mantenuto sospesi i termini del procedimento;
- con nota prot. 133344 del 01/08/2023, assunta agli atti con prot. 53121.E del 01/08/2023, ARPAE ha trasmesso la documentazione integrativa predisposta e consegnata dal Richiedente, in realtà costituita da nuovi elaborati progettuali che hanno integralmente sostituito il progetto iniziale a seguito della modifica che il Richiedente stesso ha definito una variante sostanziale apportata al

Via Fonteraso, 15
Strada Pomposiana, 325

41121 MODENA
41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)

Tel. 059.248711 Fax. 059.248750
Tel. 059.200200 Fax. 059.200240

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

tracciato iniziale del nuovo metanodotto, e ha disposto il riavvio dei termini del procedimento;

- con nota prot. 146891 del 29/08/2023, assunta agli atti con prot. 58989.E del 29/08/2023, ARPAE ha inoltre trasmesso le osservazioni pervenute dai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'intervento in progetto e richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. di formulare entro 15 giorni eventuali controdeduzioni, al fine di effettuare una corretta valutazione del progetto in esame;

Considerato che:

- in data 05/09/2023 ARPAE ha fornito per le vie brevi ulteriori chiarimenti in merito al tracciato definitivo del nuovo metanodotto da assumere a riferimento per l'espressione dei pareri finali, alla luce delle ulteriori verifiche richieste a Snam Rete Gas S.p.A. relative ad eventuali interferenze residue tra il tracciato della variante in oggetto modificato in sede di consegna delle integrazioni e l'area in passato adibita a discarica di rifiuti inerti nel territorio del comune di Casalgrande (RE), a seguito delle quali Snam Rete Gas S.p.A. ha confermato il progetto così come reso disponibile da ARPAE con la nota prot. 133344 del 01/08/2023 assunta agli atti con prot. 53121.E del 01/08/2023;
- nella medesima data (05/09/2023), ARPAE ha inoltre chiarito per le vie brevi che le osservazioni trasmesse riguardano il tracciato inizialmente proposto e risultano superate dalle modifiche introdotte in sede di consegna delle integrazioni e che, pertanto, i relativi contenuti non sono significativi ai fini della valutazione del progetto in esame e non occorre attendere le controdeduzioni del Richiedente per l'espressione dei pareri;

Evidenziato che, in assenza della specifica indicazione del parere che ARPAE intende acquisire dallo scrivente UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione, l'istruttoria è stata condotta in riferimento a quanto disciplinato dagli Accordi per la gestione amministrativa di occupazioni di aree del demanio idrico stipulati tra la Regione Emilia-Romagna ed i cosiddetti "Grandi Gestori", oggetto del presente allegato 1, ed inoltre in riferimento al *parere di competenza ai fini minerari* usualmente richiesto da ARPAE nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'autorizzazione di elettrodotti o metanodotti, per cui si rimanda al parere minerario e ai contenuti dell'allegato 2;

Presa visione della documentazione progettuale presentata nell'ambito del procedimento in oggetto, comprensiva delle integrazioni sopra richiamate e resa disponibile tramite link dedicato e condivisione sul server Drive di ARPAE, costituita in particolare dai seguenti elaborati che si ritiene opportuno richiamare:

- Elaborati generali:
 - o SPC.00-RT-E-35030: Risposta alla richiesta di integrazioni – rev. 0 del 03/07/2023;
 - o REL-AU-E-35050: Relazione tecnica presentata ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 - rev. 1 del 24/07/2023;
 - o REL-PD-E-35047: Relazione generale del progetto definitivo - rev. 1 del 24/07/2023;
 - o PG-TP-D-35200: Tracciato di progetto - rev. 1 del 24/07/2023;
 - o PG-OF-D-35201: Tracciato di progetto su foto aerea - rev. 1 del 24/07/2023;
 - o DIS-D-35001: Schema di rete - rev. 1 del 24/07/2023;
 - o ELN-COMP-E-30153: Elenco delle competenze in ordine progressivo - rev. 1 del 24/07/2023;

- DOC.REL-PD-E-05046: Relazione di Compatibilità Idrologica-Idraulica - rev. 1 del 24/07/2023;
- PG-PAI-D-35207: Carta PAI – Fasce fluviali e zone di rischio - rev. 1 del 24/07/2023;
- Elaborati specifici relativi al *“Metanodotto Potenziamento Casalgrande – Scandiano DN 300 (12”)”, MOP 12 bar: variante per rifacimento attraversamento Fiume Secchia DN 300 (12”), DP 12 bar”* e alle dismissioni connesse:
 - PG-VPE2000-7E-31103: Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanea - rev. 1 del 24/07/2023;
 - RIM-VPE-7E-90003: Planimetria catastale opere in dismissione - rev. 1 del 24/07/2023;
 - SPC.ELN-PP-E-30110: Piano particellare con fascia di asservimento e aree di occupazione temporanea - rev. 1 del 24/07/2023;
 - SPC.RIM-PP-E-90050: Piano particellare con aree di occupazione temporanea opere in dismissione - rev. 1 del 24/07/2023;
 - PG-COMP-7E-31104: Planimetria competenze – rev. 0 del 24/07/2023;
 - SPC.REL-PD-E-05045: Relazione tecnica illustrativa attraversamento fiume Secchia - rev. 1 del 24/07/2023;
 - DIS-AT-7C-35501: Attraversamento fiume Secchia - rev. 1 del 24/07/2023;
- Elaborati specifici relativi al *“Metanodotto Derivazione per Salvaterra DN 100 (4”)”, MOP 12 bar: variante per ricollocamento Derivazione per Salvaterra DN 100 (4”), DP 12 bar”* e alle dismissioni connesse:
 - PG-VPE2000-4E-31203: Planimetria catastale con VPE ed aree di occupazione temporanea - rev. 1 del 24/07/2023;
 - RIM-VPE-4E-90004: Planimetria catastale opere in dismissione - rev. 1 del 24/07/2023;
 - SPC.ELN-PP-E-30120: Piano particellare con fascia di asservimento e aree di occupazione temporanea - rev. 1 del 24/07/2023;
 - SPC.RIM-PP-E-90054: Piano particellare con aree di occupazione temporanea opere in dismissione - rev. 1 del 24/07/2023;
 - PG-COMP-4E-31204: Planimetria competenze – rev. 0 del 24/07/2023;

Precisato altresì che ai fini del presente nulla osta idraulico non è stato assunto a riferimento l'elaborato *“ST-D-35317: Disegno tipologico attraversamenti corsi d'acqua principali con tecnologia Trenchless - rev. 1 del 24/07/2023*, in quanto contenente esclusivamente una sezione generica e di minor dettaglio rispetto agli elaborati specifici *“DIS-AT-7C-35501: Attraversamento fiume Secchia - rev. 1 del 24/07/2023”* e *“SPC.REL-PD-E-05045: Relazione tecnica illustrativa attraversamento fiume Secchia - rev. 1 del 24/07/2023”* descrittivi dell'attraversamento del fiume Secchia in progetto;

Preso atto che il progetto in esame, finalizzato all'ammodernamento della rete regionale di trasporto del gas necessario per la razionalizzazione della rete stessa e il mantenimento degli standard di sicurezza in materia di norme antincendio, prevede di intervenire nei comuni di Casalgrande (RE) e Sassuolo (MO) su due metanodotti esistenti di 3^a specie, aventi pressione massima di esercizio MOP di 12 bar e denominati rispettivamente *“Metanodotto Potenziamento Casalgrande – Scandiano DN 300 (12”)”* e *“Metanodotto Derivazione per Salvaterra DN 100 (4”)”*, mediante la realizzazione di due tratti in variante con

conseguente messa fuori esercizio e dismissione delle condotte e degli impianti di linea sostituiti dalle varianti in progetto;

Rilevato che il progetto prevede, in sintesi, per i due metanodotti oggetto di intervento:

a) *“Metanodotto Potenziamento Casalgrande – Scandiano DN 300 (12”), MOP 12 bar”:*

- rifacimento dell'attraversamento in subalveo del fiume Secchia, con realizzazione del nuovo tratto di metanodotto denominato *“Variante per rifacimento attraversamento Fiume Secchia DN 300 (12”), DP 12 bar”*, costituito da tubazione in acciaio interrata avente diametro nominale DN 300 mm, pressione di progetto DP 12 bar e lunghezza complessiva di 1.377 metri, di cui 752 metri ubicati nel territorio comunale di Sassuolo (MO) e 625 metri ubicati nel territorio comunale di Casalgrande (RE), e delle relative opere accessorie quali sfiati delle opere di protezione e cartelli segnalatori;
- conseguente dismissione del tratto di metanodotto DN 300 mm esistente sostituito dalla variante in progetto, per una lunghezza complessiva di 1.370 metri (672 metri in comune di Sassuolo e 698 metri in comune di Casalgrande), in parte mediante rimozione totale della condotta esistente ed in parte mediante inertizzazione e intasamento con malta cementizia della condotta stessa o della tubazione di protezione;
- realizzazione di un nuovo impianto di intercettazione di linea (PIDI – Punto di intercettazione di derivazione importante) in comune di Casalgrande (RE) alla progressiva chilometrica 1+312, con superficie occupata pari a 110 m², e della relativa strada di accesso carrabile di 52 metri di lunghezza, in sostituzione dell'impianto di intercettazione di linea esistente nel medesimo comune lungo il tratto di metanodotto da mettere fuori esercizio, avente superficie di 52 m² ed oggetto di dismissione e smantellamento;
- nei tratti non interessati da interferenze con infrastrutture esistenti, il nuovo metanodotto sarà realizzato mediante scavo a cielo aperto;
- in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale via dell'Argine in comune di Casalgrande (RE), realizzato mediante tecnologia no-dig (trivellazione spingitubo), la condotta gas sarà collocata in tubo di protezione in acciaio DN 450 mm munito di sfiati;
- in corrispondenza del nuovo attraversamento del fiume Secchia, realizzato mediante tecnologia no-dig (Direct Pipe), la condotta gas sarà collocata all'interno di tubo di montaggio in acciaio DN 1050 mm;
- il nuovo tratto di metanodotto sarà dotato di una polifora portacavi per cavi telecomunicazioni, composta da 3 tubi in PEAD DN 50 mm, collocati in 3 tubi di protezione in ferro o acciaio DN 100 mm in corrispondenza degli attraversamenti realizzati con tecnologie no-dig ed ulteriormente inseriti all'interno del tubo di montaggio DN 1050 mm in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Secchia;

b) *“Metanodotto Derivazione per Salvaterra DN 100 (4”), MOP 12 bar”:*

- realizzazione del nuovo tratto di metanodotto interrato denominato *“Variante per ricollocazione Derivazione per Salvaterra DN 100 (4”), DP 12 bar”*, costituito da tubazione in acciaio interrata avente diametro nominale DN 100 mm, pressione di progetto DP 12 bar e lunghezza di 76 metri, interamente ubicato nel territorio comunale di Casalgrande (RE);

- conseguente dismissione del tratto di metanodotto DN 100 mm esistente sostituito dalla variante in progetto, interamente ubicato nel territorio comunale di Casalgrande (RE) per una lunghezza di 36 metri;

Preso atto dei principali elementi descrittivi delle interferenze tra l'intervento in progetto (punto a) e il fiume Secchia, da cui emerge che:

- la variante in progetto comporta la realizzazione di un nuovo attraversamento in subalveo del fiume Secchia, poco più a sud dell'attraversamento esistente in dismissione;
- in corrispondenza del nuovo attraversamento in subalveo del fiume Secchia, realizzato mediante tecnologia no-dig (Direct Pipe), la condotta gas in acciaio DN 300 mm sarà posta all'interno di tubo di montaggio in acciaio DN 1050 mm, collocato ad una distanza minima dal fondo alveo dichiarata nella relazione tecnica illustrativa (elaborato *SPC.REL-PD-E-05045*) non inferiore a 17,00 metri; nell'elaborato grafico descrittivo dell'attraversamento (*DIS-AT-7C-35501*), tale distanza si riduce a 12,35 metri e 9,10 metri nelle aree del demanio idrico più prossime alla sponda e al limite demaniale in sinistra idraulica (Casalgrande) per effetto della risalita della condotta verso il pozzo di spinta;
- all'interno del tubo di montaggio DN 1050 è inoltre prevista la posa della polifora portacavi, costituita da 3 tubi in PEAD DN 50 mm, collocati in 3 tubi di protezione in ferro o acciaio DN 100 mm;
- il tratto di metanodotto realizzato mediante tecnologia no-dig (Direct Pipe) è compreso tra il pozzo di spinta (picchetto P22 in comune di Casalgrande) e lo sbancamento per l'area di arrivo (picchetto P4 in comune di Sassuolo), entrambi previsti in area privata senza interessamento di aree demaniali né delle fasce di rispetto e pertinenza idraulica disciplinate dall'art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/1904, ed ha una lunghezza complessiva di 771,75 metri, parte dei quali in aree del demanio idrico;
- le aree del demanio idrico oggetto di occupazione con il nuovo metanodotto risultano identificabili catastalmente come segue:
 - Comune di Sassuolo (MO): foglio 3, mappali 50-47-46 e fronte mappale 46;
 - Comune di Casalgrande (RE): foglio 17, mappale 82 e fronte mappale 82;
- le modalità di dismissione del tratto di metanodotto esistente sostituito dalla variante in progetto prevedono, in corrispondenza dell'attraversamento esistente del fiume Secchia, l'inertizzazione ed intasamento con malta cementizia della condotta esistente e comportano pertanto il permanere in aree demaniali anche di condotte esistenti ancorché dismesse e non più in esercizio;
- le aree del demanio idrico occupate dal metanodotto esistente in dismissione ma non oggetto di rimozione risultano identificabili catastalmente come segue:
 - Comune di Sassuolo (MO): foglio 3, mappali 50-26-24 e fronte mappale 24;
 - Comune di Casalgrande (RE): foglio 17, mappale 82 e fronte mappale 82;
- per l'esecuzione delle lavorazioni connesse alla rimozione/inertizzazione del tratto di metanodotto esistente oggetto di dismissione, si prevede l'occupazione temporanea anche di aree del demanio idrico in destra idraulica (Comune di Sassuolo, foglio 3 mappali 50 parte, 26 parte e 24

parte) ad est del percorso ciclopeditonale esistente, per complessivi 1.667 m², in corrispondenza dell'allargamento provvisorio dell'area di lavoro denominato A2;

Rilevato che gli elaborati agli atti della Conferenza di Servizi contengono alcune imprecisioni in merito all'inquadramento dell'intervento in oggetto nelle cartografie PAI e PGRA (a titolo esemplificativo non riportano la delimitazione delle fasce fluviali vigente, approvata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, non distinguono le aree potenzialmente allagabili individuate nelle Mappe di pericolosità del PGRA in funzione dell'ambito territoriale *"Reticolo Principale"* o *"Reticolo Secondario di Pianura"* cui conseguirebbe l'applicazione di differenti disposizioni delle NA del PAI e di differenti punti delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1300/2016, l'elaborato *"PG-PAI-D-35207: Carta PAI – Fasce fluviali e zone di rischio - rev. 1 del 24/07/2023"* appare in realtà riportare le aree interessate da alluvioni frequenti P3 o poco frequenti P2 individuate nelle Mappe di pericolosità del PGRA peraltro sempre senza distinzione dell'ambito territoriale cui afferiscono);

Evidenziato che le aree oggetto di intervento ricadono parzialmente in aree interessate dalla delimitazione delle fasce fluviali vigente, definita nell'*"Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia"*, approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, ed in particolare:

- il nuovo metanodotto interrato denominato *"Variante per rifacimento attraversamento Fiume Secchia DN 300 (12"), DP 12 bar"* ricade:
 - o in parte all'interno della fascia A;
 - o in parte, sia in destra che in sinistra idraulica, all'interno del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C;
 - o in parte, in sinistra idraulica, in aree non interessate dalla delimitazione delle fasce fluviali;
- le aree del demanio idrico di cui si prevede l'occupazione temporanea per l'esecuzione delle lavorazioni connesse alla rimozione/inertizzazione del tratto di metanodotto DN 300 esistente ed oggetto di dismissione, in corrispondenza dell'allargamento provvisorio dell'area di lavoro denominato A2, ricadono in parte all'interno della fascia A, ancorché si tratti di aree esterne all'alveo e, a quanto desumibile dal rilievo riportato negli elaborati progettuali, poste a quote superiori rispetto alla quota della piena Tr 200 e Tr 500 riportata nel medesimo *Aggiornamento* per la sezione tracciata nell'area di interesse (177_i1), ed in parte all'interno del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C;
- il nuovo impianto di intercettazione di linea PIDI e il nuovo metanodotto interrato denominato *"Variante per ricollocamento Derivazione per Salvaterra DN 100 (4"), DP 12 bar"* non ricadono in aree interessate dalla delimitazione delle fasce fluviali;

Richiamati:

- l'articolo 5, comma 2, del Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, il quale dispone che, con riferimento alle eventuali aree già sottoposte alle disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA precedentemente stabilite in ottemperanza al Titolo V delle NA del PAI e ricomprese anche nella delimitazione delle fasce fluviali definita dall'*Aggiornamento* del PAI approvato, trovano integralmente applicazione le disposizioni relative alle fasce fluviali contenute nelle

Norme di Attuazione del PAI vigente le quali sostituiscono, per tali aree, le previgenti disposizioni relative alle aree allagabili del PGRA;

- l'articolo 5, comma 4, del Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022, il quale dispone che, nelle more dell'aggiornamento dei PTCP di Modena e Reggio Emilia, per l'ambito territoriale di riferimento dell'*Aggiornamento* del PAI sopra richiamato le perimetrazioni cartografiche stabilite da tale *Aggiornamento* e le disposizioni delle Norme di Attuazione del PAI ad esse applicabili sono destinate a prevalere rispetto a quelle dei PTCP non aggiornati, laddove incompatibili;

Considerato pertanto che per le aree ricomprese nella delimitazione delle fasce fluviali del fiume Secchia nel tratto interessato dall'intervento in esame trovano, ad oggi, applicazione unicamente le perimetrazioni dell'*Aggiornamento* sopra richiamato e le conseguenti disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PAI relative alle fasce fluviali;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 38 delle Norme di Attuazione del PAI, all'interno delle fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, previo studio di compatibilità idraulica da produrre a corredo della documentazione progettuale dell'intervento;
- ai sensi dell'articolo 29 delle Norme di Attuazione del PAI, nella fascia A è vietato il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;

Richiamata, per quanto applicabile, la *"Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"* approvata dall'allora Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 così come successivamente modificata ed integrata;

Preso atto delle caratteristiche dell'intervento in progetto richiamate in premessa ed inoltre delle considerazioni e conclusioni riportate nell'elaborato *"DOC.REL-PD-E-05046: Relazione di Compatibilità Idrologica-Idraulica - rev. 1 del 24/07/2023"* in merito alla compatibilità idraulica delle opere in progetto;

Richiamata inoltre la *Relazione Tecnica*, elaborato costitutivo dell'*Aggiornamento* del PAI sopra richiamato, che, in relazione all'assetto di progetto del fiume Secchia nel tratto tra Castellarano e Rubiera, evidenzia, tra le altre, l'esigenza di un limite B di progetto sia in sinistra che in destra idraulica ad indicare la necessità di interventi di riconnessione dell'alveo di piena alle aree perifluviali attualmente separate, demandando all'Autorità Idraulica nella fase di progettazione degli interventi la valutazione, anche sulla base di approfondimenti di carattere locale e studi di maggior dettaglio, di quali aree possano essere effettivamente incluse in un progetto di riconnessione/recupero morfologico e di potenziamento della capacità di laminazione ovvero necessitino di protezione da allagamento o erosione;

Precisato inoltre che, come emerge dalla consultazione del webgis dedicato, disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna, le perimetrazioni delle aree potenzialmente allagabili individuate nell'area oggetto di intervento dalle mappe di pericolosità del PGRA sono connesse anche all'ambito territoriale *"Reticolo Secondario di Pianura"*, non riconducibile al reticolo idrografico naturale di competenza dello scrivente Ufficio Territoriale, con livello di pericolosità P2 – M (aree interessate da alluvioni poco frequenti);

Evidenziato che l'elaborato *"SPC.ELN-PP-E-30110: Piano particellare con fascia di asservimento e aree"*

di occupazione temporanea - rev. 1 del 24/07/2023” riporta l’indicazione di superfici da asservire anche in corrispondenza delle aree del demanio idrico interessate dalla posa del nuovo metanodotto, la cui occupazione è in realtà disciplinata dal titolo concessorio ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i. e non è oggetto di costituzione di servitù;

Considerato inoltre che la strada di accesso al cantiere nel comune di Sassuolo, denominata S1 ed oggetto di adeguamento, risulta attraversare il Condotto Risorgenti Basso, di esclusiva competenza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, che partecipa ai lavori della Conferenza di Servizi e cui competono le valutazioni di natura idraulica in merito alle eventuali interferenze indotte dall’intervento in progetto e dal relativo cantiere con il reticolo di bonifica, e pertanto non oggetto del presente nulla osta idraulico;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 113 del 01/02/2010, con la quale è stato approvato il primo Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa di occupazioni di aree del demanio idrico;
- la determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2022-4921 del 27/09/2022, con la quale è stato approvato l’Accordo tra ARPAE, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico, che ha aggiornato l’Accordo previgente di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2019-4379 del 24/09/2019 contenente il rinnovo del primo Accordo oggetto della D.G.R. n. 113/2010;

Richiamati in particolare:

- l’articolo 4 dell’Accordo vigente, che per le richieste di nuove interferenze prevede istanze da presentare secondo le modalità ed in conformità alle prescrizioni tecniche definite nella documentazione allegata all’Accordo stesso, nonché il rilascio del nulla osta idraulico da parte dell’Autorità idraulica competente;
- l’articolo 4 dell’Accordo vigente e il punto 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2022-4921, che prevedono, in fase di rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze, la possibilità per l’Autorità idraulica competente di integrare le prescrizioni di massima contenute nella documentazione allegata all’Accordo con ulteriori prescrizioni in relazione alla specificità dell’area interessata dall’interferenza o delle caratteristiche di quest’ultima;
- l’articolo 5 dell’Accordo vigente, che prevede per Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. la possibilità di modificare/adeguare le proprie infrastrutture di trasporto gas per renderle compatibili con le norme tecniche, le esigenze di sicurezza o gli assetti delle proprie reti, chiedendo ove necessario il rilascio del nulla osta idraulico con le modalità di cui all’articolo 4 del medesimo Accordo;

Rilevato che, nonostante i chiarimenti forniti in data 23/09/2022 dallo scrivente Ufficio Territoriale ai tecnici incaricati della progettazione dell’intervento in esame, comprensivi della copia dell’Accordo vigente e dei relativi allegati tecnici nonché dei riferimenti di ARPAE – Direzione Tecnica da contattare per gli aspetti procedurali, la documentazione progettuale visionata non contiene alcun riferimento in merito all’Accordo sopra richiamato e al rispetto delle prescrizioni tecniche previste dai relativi allegati e che, comunque, dall’istruttoria condotta la modalità di posa della nuova condotta gas proposta per l’attraversamento del fiume Secchia risulta coerente con quanto previsto dall’allegato 2 all’Accordo per l’attraversamento di corsi d’acqua con tubazioni in sotterraneo;

Ritenuto inoltre opportuno precisare che in sede di istruttoria della documentazione resa disponibile nell'ambito del procedimento in oggetto non è stata rinvenuta l'istanza di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo sostitutivo di concessione sopra richiamato, né nella modulistica specifica predisposta da ARPAE per nuove interferenze o per modifica/sostituzione di interferenze esistenti né in altra forma, e che, per quanto di competenza, si provvede comunque a rilasciare il nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904, rimanendo in carico ad ARPAE le valutazioni di competenza in merito ed eventuali ulteriori adempimenti necessari a regolarizzare l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico;

Considerato che gli obblighi posti in capo a Snam Rete Gas S.p.A., specificati nel paragrafo 6 - *Obblighi* dell'Allegato 2 all'Accordo sopra richiamato, prevedono che nel caso di cessazione dell'esercizio Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a provvedere alla rimozione dei manufatti e al ripristino e sistemazione delle pertinenze ed opere idrauliche interessate;

Considerato altresì che la documentazione progettuale presentata non comprende una sezione del fiume Secchia in corrispondenza dell'attraversamento esistente con la condotta gas oggetto di inertizzazione/intasamento, e ritenuto pertanto necessario prescrivere la consegna da parte del Richiedente, nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine dei lavori, di un apposito elaborato grafico che evidenzia, mediante specifica sezione trasversale del corso d'acqua, la profondità della condotta in dismissione rispetto al fondo alveo ed inoltre le quote assolute del fondo alveo e della condotta stessa, indicando il caposaldo georiferito e quotato sul livello del mare assunto a riferimento per il rilievo, a seguito della quale potrà essere valutata l'opportunità di prescrivere fin da subito la completa rimozione della condotta non più in esercizio, laddove tecnicamente possibile e compatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua, in attuazione degli obblighi sopra richiamati;

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopracitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione

per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante *"Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"*, con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena" e del "Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile – Reggio Emilia", fino al 31/03/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali, specificando in particolare per i singoli Servizi territoriali le attività, i processi e i procedimenti di competenza riferiti all'ambito amministrativo provinciale ovvero riferiti ad un diverso ambito territoriale definito nelle mappe allegate all'atto e disponibili per una visualizzazione ottimale sul sito web dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 474 del 27/03/2023 recante *"Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025"*, che ha sostituito la precedente disciplina approvata con D.G.R. n. 324/2022 e s.m.i., e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 recante *"Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale"*, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" e l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia (USTPC-RE)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Considerato che la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 4711 del 28/12/2021 ha disposto a far data dal 01/01/2022 la modifica dell'ambito territoriale di riferimento dell'Ufficio Territoriale di Modena, esteso al confine con Reggio Emilia fino al limite delle aree appartenenti al Demanio Idrico di pertinenza del torrente Dolo e del fiume Secchia nei tratti di competenza regionale ai sensi della D.G.R. n. 2242/2009 che scorrono al confine tra le due province, prevedendo quindi l'attribuzione in capo allo scrivente UT Modena delle competenze in merito agli aspetti di natura idraulica relative anche alla sponda sinistra dei due corsi d'acqua nei medesimi tratti, con la finalità di promuovere una univocità di gestione delle due aste fluviali nei tratti di confine;

Richiamate le "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima legge", approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2363 del 21/12/2016, le quali stabiliscono che, per quanto riguarda i nulla osta per i nuovi attraversamenti rientranti negli Accordi sostitutivi di concessioni, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile comunica ad

ARPAE e all'interessato il rilascio del nulla osta idraulico a seguito del quale possono essere effettuati i lavori, e che con l'aggiornamento dell'Accordo sostitutivo della concessione l'attraversamento sarà dotato di titolo legittimante;

Considerato inoltre che la medesima D.G.R. n. 2363/2016 prevede che gli adempimenti e gli obblighi derivanti dagli Accordi e dagli strumenti convenzionali stipulati dalla Regione nell'esercizio della funzione di gestione amministrativa del demanio idrico nel periodo precedente al 01/05/2016 sono posti in essere da ARPAE per conto della Regione, in linea di continuità con la gestione regionale pregressa;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta e del sopralluogo eseguito in data 12/09/2023;

Ritenuto che le opere previste per il nuovo attraversamento del fiume Secchia siano compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e non ne pregiudichino l'efficienza idraulica, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate, ed inoltre coerenti con le prescrizioni di massima previste nell'Accordo sopracitato;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia per quanto di competenza a Snam Rete Gas S.p.A., nell'ambito del procedimento in oggetto, esclusivamente dal punto di vista idraulico e indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

all'esecuzione, nell'ambito degli interventi di ammodernamento della rete regionale di trasporto del gas finalizzati alla razionalizzazione della rete e al mantenimento degli standard di sicurezza in materia di norme antincendio ed in particolare nell'ambito della costruzione del metanodotto denominato "*Variante per rifacimento attraversamento Fiume Secchia DN 300 (12"), DP 12 bar*" nei comuni di Sassuolo (MO) e Casalgrande (RE), dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo attraversamento in subalveo del fiume Secchia con condotta gas in acciaio DN 300 mm posta all'interno di tubo di montaggio in acciaio DN 1050 mm, avente le caratteristiche, profondità di posa e ubicazione descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, senza accesso in alveo e mediante tecnologia no-dig, con conseguente dismissione e messa fuori esercizio, senza rimozione, dell'attraversamento esistente, nel rispetto dell'Accordo sostitutivo del provvedimento concessorio approvato con determinazione dirigenziale di ARPAE n. 4921/2022, in conformità agli elaborati progettuali agli atti della Conferenza di Servizi così come richiamati in premessa ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. eventuali manufatti fuori terra, quali tubi di sfiato o cartelli/paline di segnalazione del tracciato della nuova condotta funzionali ad agevolare in futuro l'individuazione puntuale della stessa e ad evitare interferenze negative, devono essere collocati all'esterno dell'alveo e delle fasce di rispetto e pertinenza idraulica, ad una distanza dal ciglio superiore della sponda non inferiore a 4,00 metri e comunque in modo tale da non creare ostacolo alle operazioni di periodica manutenzione del corso d'acqua;
2. in riferimento all'allargamento provvisorio dell'area di lavoro denominato A2 descritto in premessa, che comporta anche l'occupazione di temporanea di aree del demanio idrico in destra idraulica per l'esecuzione delle lavorazioni connesse alla rimozione/inertizzazione del tratto di metanodotto esistente ed oggetto di dismissione, anche in considerazione del fatto che si tratta di aree demaniali limitrofe al percorso ciclopedonale in concessione alla Provincia di Modena (Percorso Natura Secchia, rif. MO04T0098) destinato alla fruizione pubblica, in fase esecutiva

sono da preferire soluzioni operative che non comportino l'utilizzo delle suddette aree demaniali per le attività di cantiere;

3. qualora non risulti tecnicamente possibile collocare la suddetta area A2 all'esterno delle aree demaniali, fermo restando il divieto nella fascia A di deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere sancito dall'articolo 29 delle Norme di Attuazione del PAI e l'obbligo di rispettare i vincoli e le distanze imposte dall'art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/1904, al termine dei lavori, che dovranno avere la durata per il tempo strettamente necessario, le aree demaniali oggetto di occupazione temporanea dovranno essere completamente liberate, con ripristino dell'area di cantiere e dello stato dei luoghi a carico del Richiedente; il Richiedente dovrà inoltre adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, da definire eventualmente anche in accordo con la Provincia di Modena che potrà impartire ulteriori disposizioni in ordine a eventuali interferenze con il Percorso Natura e alle conseguenti misure di sicurezza da adottare;
4. analoghe considerazioni sono da riferirsi, per quanto applicabili, anche all'allargamento provvisorio dell'area di lavoro denominato A3 in sinistra idraulica ubicato in area privata fino al confine con le aree del demanio idrico identificate al foglio 17 mappale 82 del Comune di Casalgrande (RE), anch'esso funzionale alle lavorazioni connesse alla rimozione/inertizzazione del tratto di metanodotto esistente ed oggetto di dismissione, in relazione alla presenza del percorso ciclopedonale in concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (Ciclovía Regionale ER 13 o Ciclovía Regionale del Secchia, rif. RE18T0022), che a seguito di variante è prevista proprio in corrispondenza del mappale 82;
5. nel più breve tempo possibile e comunque con congruo anticipo rispetto alla fine dei lavori, il Richiedente dovrà trasmettere allo scrivente Ufficio Territoriale (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) un apposito elaborato grafico che evidenzia, mediante specifica sezione trasversale del corso d'acqua, la profondità della condotta in dismissione rispetto al fondo alveo ed inoltre le quote assolute del fondo alveo e della condotta stessa, indicando il caposaldo georiferito e quotato sul livello del mare assunto a riferimento per il rilievo; a seguito della ricezione del suddetto elaborato, che consentirà di acquisire il profilo del metanodotto dismesso da assumere a riferimento in caso di futuri interventi di manutenzione o messa in sicurezza idraulica da realizzarsi nel tratto di fiume Secchia in oggetto, potrà inoltre essere valutata l'opportunità di integrare il presente nulla osta idraulico prescrivendo in fase esecutiva anche la completa rimozione della condotta non più in esercizio, laddove tecnicamente possibile e compatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua, in attuazione degli obblighi posti in capo al Richiedente dal paragrafo 6 dell'Allegato 2 all'Accordo di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. 4921/2022 ed al fine di liberare le aree del demanio idrico dai manufatti non più in esercizio;
6. qualora risultasse non tecnicamente possibile o non compatibile dal punto di vista idraulico procedere allo stato attuale alla completa rimozione del metanodotto dismesso e delle condotte non più in esercizio o di parte di esse, resta inteso che in caso di evoluzioni naturali dell'assetto geometrico e morfologico dell'alveo ovvero qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e le condotte in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, il Richiedente sarà obbligato a rimuovere a sua totale cura ed onere il metanodotto dismesso e le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta; l'obbligo di provvedere allo spostamento delle reti interferenti, qualora necessario per esigenze di pubblico interesse, ai fini di interventi correlati ad esigenze di sicurezza idraulica e/o alla

connessa pubblica incolumità, sancito dall'art. 5 dell'Accordo e dal paragrafo 6 dell'Allegato 2, è da intendersi riferito anche alla metanodotto dismesso qualora non fisicamente rimosso dalle aree del demanio idrico;

7. il Richiedente dovrà comunicare allo scrivente Ufficio Territoriale la data di inizio dei lavori (preferibilmente a mezzo pec: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) almeno 8 giorni prima per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità del Richiedente per quanto attiene alle modalità esecutive dell'intervento;
8. le lavorazioni previste per la realizzazione del nuovo tratto di metanodotto e per la dismissione del tratto di metanodotto esistente sostituito dalla variante in progetto non dovranno in alcun modo creare danneggiamenti alle opere idrauliche né compromettere la stabilità del muraglione esistente in sinistra idraulica nel tratto del fiume Secchia oggetto di attraversamento;
9. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti dell'alveo del fiume Secchia, nonché danneggiamenti alle opere idrauliche esistenti in prossimità dell'area interessata dai lavori, per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;
10. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
11. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
12. durante l'esecuzione dei lavori, il Richiedente e l'impresa esecutrice sono tenuti ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, e a vigilare di conseguenza l'area di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo;
13. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide dall'alveo del fiume Secchia e dalle relative pertinenze ed aree demaniali;
14. i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
15. entro 30 giorni dal termine dei lavori, il Richiedente dovrà comunicare allo scrivente Ufficio Territoriale (preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it) l'ultimazione degli stessi, con attestazione dell'esecuzione dei lavori in conformità agli elaborati consegnati e alle prescrizioni impartite e/o comunicazione delle eventuali varianti non sostanziali, con contestuale consegna degli elaborati as-built dell'intervento, in cui devono essere precisate anche le quote assolute di posizionamento definitivo della nuova condotta e del tubo di montaggio da assumere a riferimento in caso di successivi interventi di manutenzione, attraverso specifica sezione trasversale che evidenzia le quote assolute di scorrimento dell'acqua al momento della posa (fondo alveo) e della nuova condotta, indicando il caposaldo georiferito e quotato sul livello del mare assunto a riferimento per il rilievo.

Si intendono inoltre integralmente richiamate tutte le obbligazioni poste in capo a Snam Rete Gas S.p.A. dall'Accordo sopra richiamato e relativi allegati, con particolare riferimento all'art. 5 dell'Accordo e al

paragrafo 6 dell'Allegato 2.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico dei corsi d'acqua alle opere eseguite nell'ambito dell'intervento in oggetto. Si precisa inoltre che lo scrivente Ufficio Territoriale non è responsabile per i danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo nonché danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

Resta inteso che il Richiedente è direttamente responsabile delle opere in progetto sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati; eventuali danni a terzi od a cose dovute a malfunzionamenti/cedimenti delle opere in progetto saranno a carico del Richiedente.

Si evidenzia al Richiedente che, per quanto argomentato in premessa in relazione all'ubicazione di tratti del metanodotto in progetto all'interno del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, parte delle aree in cui verrà realizzato il nuovo metanodotto potranno essere incluse in un progetto di riconnessione/recupero morfologico di aree perifericali e di potenziamento della capacità di laminazione, a seguito degli approfondimenti di carattere locale e degli studi di maggior dettaglio che sono demandati in fase di progettazione all'Autorità Idraulica, al fine di dare attuazione all'assetto di progetto del fiume Secchia delineato nell'*"Aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del Po: Fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e Torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia"*, approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con Decreto del Segretario Generale n. 49 del 13/04/2022. A tal proposito il richiedente dovrà garantire la massima disponibilità e celerità per il supporto necessario in relazione all'esecuzione di lavorazioni in alveo in prossimità della condotta stessa.

Si ribadisce che, ai sensi della D.G.R. n. 2363/2016 richiamata in premessa, il presente nulla osta idraulico viene inviato all'interessato ed inoltre al Servizio di ARPAE cui spettano gli adempimenti di competenza per quanto attiene alle occupazioni di aree del demanio idrico rientranti negli Accordi sostitutivi di concessioni sottoscritti con i cosiddetti "Grandi Gestori".

Si rimandano in particolare ad ARPAE le valutazioni di competenza in merito ad eventuali ulteriori adempimenti necessari a regolarizzare l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico con le opere in progetto, nonché in merito alla verifica e all'aggiornamento delle occupazioni in essere e del relativo canone, in funzione delle modifiche apportate dall'intervento alle interferenze esistenti e dell'effettiva occupazione delle aree del demanio idrico con condotte gas di nuova realizzazione od esistenti che, ancorché dismesse e non più in esercizio, dovessero permanere in aree del demanio idrico poiché oggetto di sola inertizzazione e non di rimozione.

Si rimandano inoltre ad ARPAE le verifiche di competenza circa le interferenze con le aree del demanio idrico anche del tracciato dei metanodotti esistenti desumibili dagli elaborati progettuali, nell'ambito di quanto disciplinato dall'Accordo di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. 4921/2022.

Si evidenzia inoltre che rimane in carico ad ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità dell'intervento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori, approfondendo anche l'eventuale necessità di perfezionamento dei rapporti con i titolari delle concessioni interferenti con le nuove opere in progetto, qualora l'intervento in esame sia ritenuto compatibile con gli usi legittimati attualmente in essere nelle aree demaniali interessate ed in parte destinati anche alla fruizione pubblica.

Il presente nulla osta idraulico (allegato 1) viene trasmesso unitamente al parere minerario per il tratto di

metanodotto ricadente nel territorio della provincia di Modena (allegato 2) e al parere di competenza dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia (contributo istruttorio e parere minerario per il tratto di metanodotto ricadente nel territorio della provincia di Reggio Emilia - allegato 3), e deve essere conservato unitamente alla nota di trasmissione di cui costituisce allegato specifico.

Si informa inoltre che con determinazione n. 2388 del 04/08/2023 *“Conferimento incarico di Dirigente di Area di progetto ed interim nell'ambito dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi dell'art. 18 L.R. 43/2001”* il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha conferito alla sottoscritta, Ing. Francesca Lugli, l'incarico di Dirigente dell'Area di progetto *“Coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali”* e l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena; la sottoscritta Dirigente ad interim dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile ad interim
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.